

CODICE : AR14			
PROVINCIA : Arezzo	COMUNE: Cortona	LOCALITA': Cortona	AMBITO: 15. Piana di Arezzo e Val di Chiana
DENOMINAZIONE: Zona comprendente le necropoli e le mura dell'antica città di Cortona			
DESCRIZIONE DEL PERIMETRO: vedi allegato cartografico georeferenziato su CTR			
<p>DESCRIZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI E DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:</p> <p>Operando in uno dei comprensori toscani a maggiore concentrazione di siti archeologici di età etrusca e romana, l'Amministrazione Comunale di Cortona ha già da tempo avviato un'organica politica territoriale volta a tutelare le oltre undici aree censite nel quadro del loro contesto paesaggistico originario.</p> <p>Al centro delle vie di comunicazione transappenniniche, il territorio cortonese costituiva luogo obbligato di passaggio fra l'Etruria centrale interna e il versante adriatico, da un lato, e tra l'Etruria settentrionale e quella meridionale, dall'altro. Il territorio cortonese costituisce, del resto, un esempio canonico del cosiddetto paesaggio del potere, segnato dalle grandiose tombe aristocratiche di età arcaica. In particolar modo i tre “meloni” spiccano nella storia dell'architettura funeraria etrusca sia per le eccezionali dimensioni del diametro, sia per le strutture legate al culto dei defunti (altare monumentale del Melone del Sodo II); di questi, due, il Melone I e il Melone II, si trovano all'interno della perimetrazione proposta. Eccezionale, inoltre, appare il fenomeno di riutilizzo in età ellenistica della quasi totalità di questi sepolcri, testimonianza di un cosciente recupero dei valori e dei modelli dell'aristocrazia terriera di periodo arcaico. L'area proposta, inoltre, interessa il suburbio della città con i suoi santuari, necropoli e impianti produttivi, che abbracciano un arco cronologico che va dal tardo Villanoviano (fine VIII secolo a.C.) alla tarda antichità. Le direttrici viarie che, si irradiavano dal centro urbano, hanno costituito, sin dall'età etrusca, gli assi generatori del popolamento del territorio circostante; le “tanelle”, quella di Pitagora e quella Angori, entrambe comprese all'interno del perimetro proposto, rimangono a testimonianza delle vie che mettevano in comunicazione l'antica Cortona con i centri limitrofi. La continuità di uso e di sfruttamento del territorio dall'Antichità al Medioevo, mirabilmente testimoniata dall'ininterrotta vita urbana nel centro urbano, fa del comprensorio cortonese un esempio compiuto di paesaggio toscano, antropizzato nel corso dei millenni. Nell'area sono inserite anche le mura dell'antica città, le quali costituiscono un elemento rilevante e ben riconoscibile nella conformazione del</p>			

paesaggio collinare nel quale si inserisce la città di Cortona.

ZONA INDIVIDUATA IN BASE AD UNO O PIÙ DEI SEGUENTI CRITERI PER LA PRESENZA DI (vedi testo in neretto)

- ☐ giacimenti d'interesse paleontologico, testimonianza della complessa genesi e dei radicali cambiamenti subiti dal paesaggio nell'arco di milioni di anni;
- ☐ testimonianze di periodo preistorico, di cui rimangano tracce leggibili e significative per ricostruire l'utilizzo del territorio fin dalle fasi più antiche della storia umana;
- ☐ insediamenti d'altura di periodo protostorico o etrusco, di cui risultino leggibili l'impianto generale, gli elementi caratterizzanti e sia conservato il rapporto di stretta correlazione fra la morfologia del luogo e la funzione territoriale che l'insediamento aveva nell'antichità;
- ☒ **necropoli monumentali, caratterizzate dalla presenza di strutture funerarie di grande impatto visivo o in forte simbiosi con il paesaggio circostante;**
- ☒ **centri abitati, costituiti da resti di strutture archeologiche in elevato o sepolti, che, nel loro complesso, connotino l'area occupata come insediamento e per i quali si evidenzino un rapporto con il territorio circostante;**
- ☒ **edifici sacri, pubblici o privati, che per la loro tipologia, estensione, stato di conservazione, ricchezza degli elementi conservati a vista e/o nel sottosuolo e per il rapporto con il paesaggio circostante, costituiscano un complesso di particolare rilevanza;**
- ☐ complessi produttivi, quali fornaci, cave, *cetaria*, impianti vinicoli/oleari, ecc., qualora siano verificabili strette interrelazioni fra l'attività produttiva antica e l'aspetto attuale del paesaggio, consentendo così di delineare un quadro di continuità paesistica protrattosi immutato nel tempo;
- ☐ infrastrutture antiche, quali ponti, strade, porti, vie cave, ecc., qualora esse, oltre a costituire emergenze d'interesse archeologico, vengano a connotare in modo sensibile il territorio, avendo determinato forme di popolamento e/o di insediamento protrattesi nel tempo.

PRESENZA DI PROVVEDIMENTI DI TUTELA DI BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ART. 136 DEL CODICE

DM - GU	Denominazione
D.M.05/01/1956– G.U. 17 del 1956	Zona comprendente l'abitato di Cortona e terreni circostanti, sita nell'ambito del comune di Cortona.

PRESENZA DI PROVVEDIMENTI DI TUTELA DI BENI ARCHEOLOGICI

CODICE	Denominazione
ARCHEO080 - 90510170091	Tumulo etrusco denominato "Il Melone del Sodo"
ARCHEO075 - 90510170086	Ipogeo etrusco detto "Grotta di Pitagora"

ARCHEO076 – 90510170087 (parte)	Tratti di mura etrusche
ARCHEO079 - 90510170090	Tratto di mura etrusche
DDR 403 del 14/06/2012 (non in Carta dei Vincoli)	Area con resti funerari di epoca etrusca relativi al tumulo I del Sodo
DDR 404 del 14/06/2012 (non in Carta dei Vincoli)	Tanella Angori. Area con resti di tomba a camera del II sec. a.C.

OBIETTIVI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E DISCIPLINA D'USO

obiettivi con valore di indirizzo	direttive	prescrizioni
<p>1a – Conservare, al fine di salvaguardare l'integrità estetico-percettiva e storico-culturale, nonché la valenza identitaria del patrimonio archeologico e del contesto territoriale di giacenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le reciproche relazioni figurative fra il primo e il secondo Melone, nonché fra le mura, le “tanelle” e il paesaggio circostante; - la leggibilità delle permanenze archeologiche; - l'invarianza della regola generatrice del sistema costituito dalla presenza di monumenti funerari elevati presso antiche direttrici viarie; - gli elementi costitutivi del patrimonio archeologico. <p>2a – Valorizzare, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di tutela, il sistema costituito dai monumenti funerari presenti nel territorio ed emergenti nel paesaggio del suburbio cortonese.</p>	<p>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p> <p>1b – Riconoscere e tutelare la relazione tra il patrimonio archeologico e il contesto paesaggistico di giacenza, con riferimento ai caratteri idro-geo-morfologici, culturali, storici ed estetico-percettivi .</p> <p>2b – Riconoscere e tutelare le eventuali relazioni esistenti, anche in considerazione della loro percezione visiva, tra il patrimonio archeologico e i complessi e i manufatti di valore storico-architettonico espressione dell'evoluzione storica del territorio caratterizzante il contesto paesaggistico.</p> <p>3b – Riconoscere e tutelare le relazioni visive tra i beni/siti archeologici appartenenti allo stesso sistema e coeve ai medesimi (costituiti dai monumenti sepolcrali presenti nel territorio circostante Cortona), nonché l'integrità dei con visivi verso i siti e le mura e/o da questi verso il paesaggio circostante.</p> <p>4b – Tutelare la consistenza materiale e la leggibilità del patrimonio archeologico, comprese le aree di sedime, al fine di salvaguardarne l'integrità estetico-percettiva e storico-culturale, nonché la valenza identitaria.</p> <p>6b – Individuare gli eventuali interventi non correttamente inseriti nel contesto e gli elementi di disturbo delle visuali da e</p>	<p>1c – Non sono ammesse le trasformazioni territoriali che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche e del sistema necropolare cortonese.</p> <p>3c – L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita a condizione che sia conforme alle “<i>Norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'istallazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.lgs. 42/2004</i> (quale mera estrapolazione, dal documento avente come oggetto: “Collaborazione nella definizione di atti in materia di installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Contributo della Direzione Regionale MiBAC, Allegato alla nota prot. 5169 del 23/03/2012 e nota prot.5656 del 30/03/2012”).</p> <p>4c – Non sono ammessi nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nei beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla parte seconda del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.</p>

	<p>verso il patrimonio archeologico, al fine di orientare e promuovere azioni di riqualificazione paesaggistica.</p> <p>7b – Individuare le trasformazioni e le funzioni compatibili con la tutela delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità.</p> <p>8b – Evitare gli interventi di trasformazione territoriali che comportino impegno di suolo al di fuori del territorio urbanizzato.</p> <p>9b – Individuare, tutelare e valorizzare i tracciati panoramici, i principali punti di vista e le visuali da/verso i beni archeologici.</p> <p>10b – Pianificare e razionalizzare i tracciati delle infrastrutture o degli impianti tecnologici, non diversamente localizzabili, (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva, elettrodotti ...) al fine di garantire la conservazione materiale dei beni archeologici e minimizzare l'interferenza visiva con detti beni e il contesto paesaggistico di giacenza, anche mediante soluzioni tecniche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e permettano la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori.</p> <p>11b – Individuare e pianificare le trasformazioni della componente vegetale, nel caso in cui possano incidere sull'immagine consolidata dei luoghi (ad esclusione di quelle necessarie all'esercizio dell'attività agricola) o sulla conservazione della stratificazione archeologica.</p> <p>12b – Individuare e pianificare, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, le eventuali aree all'interno della zona dove, per gli interventi che comportino opere di scavo, la sopra citata Soprintendenza potrà motivatamente prescrivere al committente indagini archeologiche preventive. In caso di interventi da realizzarsi da parte di soggetti giuridici sottoposti alle norme del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., resta salva l'applicazione delle procedure previste dagli art. 95 e 96 del</p>	
--	--	--

	<p>medesimo D.Lgs.</p> <p>13b – Escludere l'apertura di nuovi siti estrattivi o l'ampliamento di quelli eventualmente esistenti nelle aree ove le attività di coltivazione e quelle ad esse collegate, possano compromettere le relazioni figurative/interrelazioni tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza, la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche e del sistema, nonché le visuali dell'insieme e la relativa godibilità.</p> <p>L'attività estrattiva, laddove possibile, dovrà privilegiare l'eventuale estrazione di materiali ornamentali.</p> <p>L'ampliamento di siti esistenti dovrà essere funzionale al ripristino e/o alla adeguata sistemazione paesaggistica dei luoghi.</p> <p>Qualora siano presenti cave dismesse, gli interventi di recupero ambientale dovranno garantire la conservazione del patrimonio archeologico, del contesto di accoglienza e delle relative relazioni figurative/interrelazioni, nonché la salvaguardia del sistema.</p>	
--	---	--